



RW/BM/BBS/2026/0001031/P/R

Citare nella risposta

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Ufficio Radio Spettro

All'attenzione del responsabile del procedimento
Ing. Mauro Martino
PEC agcom@cert.agcom.it

13 febbraio 2026

Data

Oggetto: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PIANIFICAZIONE E SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE IN BANDA UHF PROVENIENTI DALLA EX RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12 - Delibera n. 317/25/CONS

Rai Way S.p.A. riporta di seguito le proprie osservazioni nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'oggetto.

Rai Way è un operatore di infrastrutture e soluzioni digitali integrate ed è la società del gruppo Rai responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo della rete di diffusione del segnale radiotelevisivo del servizio pubblico italiano. E' inoltre operatore di rete per l'emittenza locale televisiva in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Per meglio rappresentare le proprie proposte Rai Way chiede di poter essere sentita in audizione. La persona di riferimento

In via di premessa si ritiene utile sottolineare che il processo di refarming del settore radiotelevisivo ha rappresentato un passaggio strategico e virtuoso per l'intero comparto, consentendo una razionalizzazione organica delle risorse spettrali e introducendo maggiore qualità, omogeneità e prevedibilità nell'erogazione del servizio. Tale percorso ha favorito la creazione di condizioni più stabili per lo sviluppo degli operatori e dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), contribuendo al contempo a semplificare e rendere più efficaci i processi di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle reti da parte delle autorità competenti.

Alla luce dei risultati conseguiti attraverso il processo di refarming, che ha consentito una razionalizzazione efficace e un miglior utilizzo delle risorse spettrali, Rai Way ritiene non opportuno introdurre ulteriori interventi di pianificazione volti ad incrementare il numero delle reti destinate all'emittenza locale per non determinare nocumento agli attuali delicati equilibri di mercato e comunque fino al completamento del passaggio dell'intero comparto televisivo allo standard DVB-T2,

presupposto tecnico alla base del Piano di assegnazione delle frequenze e dei successivi bandi ministeriali.

Un ampliamento della capacità in questa fase risulterebbe infatti disallineato rispetto all'impianto pianificatorio originario, senza rispondere a una effettiva complessiva esigenza di mercato e con il rischio di generare elementi di instabilità per il comparto locale.

Domanda n. 1

Il rispondente ha osservazioni da formulare in relazione alle risultanze dell'analisi preliminare?

Il quadro normativo di riferimento delineato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) individua in modo puntuale i criteri ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero competente (all'epoca MISE, oggi MIMIT) avrebbero dovuto attenersi ai fini dello sviluppo del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la televisione digitale terrestre (PNAF DTT), nonché per la destinazione delle frequenze residuali in banda VHF allo sviluppo delle reti in tecnologia DAB.

In particolare, l'articolo 1, comma 1030, della legge di Bilancio 2018 stabilisce che l'Autorità adotti il PNAF 2018 "...considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro...".

Le successive disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2019, pur intervenendo sul perimetro complessivo entro cui l'Autorità poteva operare nell'individuazione delle reti destinate al servizio DTT, non hanno inciso sui principi sopra richiamati, che rimangono pertanto pienamente validi e vincolanti.

Ne consegue che l'impianto regolamentare alla base del *refarming* della banda 700 MHz e dei successivi procedimenti di assegnazione delle frequenze agli operatori di rete locali individuava chiaramente l'obbligo di pianificare le reti facendo riferimento alle codifiche e agli standard tecnologici più avanzati; obbligo che, per coerenza sistemica, avrebbe dovuto riflettersi anche sull'esercizio effettivo delle reti stesse.

L'assenza di tale coerenza tra reti pianificate e reti effettivamente esercite ha determinato, come in effetti si è verificato, un disallineamento significativo tra la qualità e la capacità teoricamente previste dal PNAF e quelle concretamente rese disponibili dal mercato, con particolare riferimento alle reti destinate all'emittenza locale.

Allo stato attuale il comparto televisivo nazionale – con la sola eccezione di un multiplex RAI – e quello locale operano in standard DVB-T, condizione che determina una minore efficienza tecnologica rispetto all'impianto del PNAF, sviluppato assumendo l'adozione dello standard DVB-T2. Tale scostamento è riconducibile esclusivamente al mancato completamento della transizione tecnologica e non evidenzia carenze strutturali di capacità trasmissiva.

In questo contesto il mercato radiotelevisivo può considerarsi sostanzialmente stabilizzato sotto il profilo tecnico ed economico, poiché le risorse attualmente disponibili risultano coerenti con le esigenze operative dei fornitori di servizi di media audiovisivi e potranno essere pienamente valorizzate a valle dell'adozione uniforme dello standard DVB-T2.

Permangono tuttavia elementi di incertezza sul piano regolatorio e interpretativo che rendono opportuno evitare interventi pianificatori espansivi fino al completamento del percorso di transizione tecnologica previsto dal PNAF e al conseguente consolidamento del quadro normativo di riferimento.

Il disposto normativo richiamato (art. 50, comma 5-bis, del TUSMA) dovrebbe trovare applicazione all'atto della predisposizione del PNAF o a valle del consolidamento del mercato di riferimento, che non può prescindere dal passaggio allo standard DVB-T2.

Si ritiene inoltre che non possa definirsi pienamente definito un mercato nel quale permangano margini di incertezza interpretativa in merito ai perimetri regolatori entro cui operare. Tali incertezze incidono direttamente sulla qualità e sull'omogeneità del servizio reso ai cittadini e rendono pertanto necessario un chiarimento puntuale di alcuni presupposti fondamentali.

In particolare, appare opportuno definire una capacità trasmissiva minima — indipendentemente dallo standard adottato — quale requisito per la qualificazione di un servizio come programma televisivo, al fine di garantire livelli adeguati di qualità, affidabilità e continuità del servizio nell'interesse dell'utenza.

Analogamente, nell'ambito del più generale processo di razionalizzazione del settore, si ritiene necessario chiarire il perimetro regolatorio di utilizzo delle soluzioni ibride basate su standard HbbTV, quali la cosiddetta "Jump TV", assicurando coerenza tra programmazione lineare e servizi complementari ed evitando utilizzi disallineati rispetto alle finalità del sistema.

Domanda n. 2

Il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la pianificazione delle nuove reti locali ad integrazione del vigente PNAF-DVB?

Alla luce delle considerazioni svolte in risposta alla domanda precedente, non si ravvisa allo stato attuale l'opportunità di procedere alla pianificazione di ulteriori reti, in assenza di un effettivo consolidamento del processo di *refarming*, consolidamento che potrà realizzarsi unicamente a seguito del passaggio dell'intero comparto televisivo allo standard DVB-T2 e di una conseguente valutazione delle reali esigenze manifestate dagli operatori.

Tali esigenze, peraltro, risultano profondamente mutate rispetto al contesto esistente al momento della pubblicazione delle graduatorie FSMA, avvenuta ormai circa cinque anni fa, proprio in ragione del mancato completamento della transizione tecnologica allo standard DVB-T2.

Si osserva inoltre che il criterio adottato dall’Autorità per individuare le aree nelle quali intervenire con una nuova pianificazione prescinde dalla valutazione degli impatti economici negativi che tale approccio è destinato a generare per gli operatori di rete già presenti.

Domanda n. 3

Il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte specifiche di pianificazione, fornendo elementi circostanziati circa l’effettiva necessità di capacità trasmissiva aggiuntiva da parte di fornitori di contenuti, l’esistenza di una domanda da parte di operatori di rete per sostenere la predetta capacità, e la relativa sostenibilità economica. Eventualmente, fornisca un’adeguata manifestazione di interesse come operatore di rete all’assegnazione di una determinata rete pianificata.

Da parte della scrivente non si ravvisano esigenze di ulteriore capacità rispetto a quella resa già disponibile dagli attuali multiplex. La domanda non appare tale da richiedere la costituzione di ulteriori multiplex.

In particolare, si rappresenta nuovamente come la mancata adozione delle ipotesi alla base dello sviluppo del PNAF non può dar luogo ad una integrazione delle risorse da rendere disponibili per la emittenza locale attraverso un impianto pianificatorio che, oltretutto, limiti la valorizzazione, in prospettiva, delle risorse da destinare al broadcasting stesso.

Domanda n. 4

Il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la definizione delle regole di assegnazione per le nuove reti pianificate?

In linea con quanto finora esposto, non si ritiene opportuno procedere con l’assegnazione delle frequenze UHF della ex-rete 12.

Ferma restando la posizione di contrarietà all’ampliamento della pianificazione nelle attuali condizioni di mercato, qualora si intendesse procedere all’assegnazione delle frequenze, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni che minimizzino l’impatto operativo ed economico sugli operatori già presenti, garantendo continuità e rapidità di implementazione nel rispetto dei vincoli regolatori.

In particolare, riteniamo dovrebbe essere valutato l’interesse degli operatori di rete, già titolari di reti di primo livello nella specifica area tecnica, all’eventuale assegnazione delle frequenze pianificate con lo scopo di valutare soluzioni attuative nel rispetto dei vincoli AgCom. L’attuazione di tale proposta potrebbe inoltre agevolare una riduzione dei tempi necessari per l’eventuale implementazione di nuove reti, abbreviando i tempi procedurali previsti.

Domanda n. 5

Il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte relative alle modalità di assegnazione per le nuove reti pianificate, fornendo dettagli ed elementi circostanziati.

Sulla base delle osservazioni sopra esposte Rai Way considera il MIMIT come l'amministrazione attualmente competente a procedere all'assegnazione delle residuali frequenze UHF, nel rispetto dei vincoli definiti dalla stessa AgCom, così da garantirne una piena valorizzazione per esempio anche al fine di migliorare per l'utenza gli attuale servizi, ed evitare che le loro potenzialità risultino fortemente compromesse.

